



Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Di Vittorio”
Via G. Di Vittorio, 11 - 90121 Palermo - ☐ 0916216635 ☐ 0916216400
Codice fiscale 97163370824

Indirizzo e-mail: paic85200e@istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI/INTERNI PER PARTICOLARI ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI

(Testo approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 25-02-2016 sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 24-02-2016; con modifiche e/o integrazioni del 14-03-2018 delibera n.580 sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 14-03-2018.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 33 del D.A. 31/12/2001 n. 895, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze deliberate nel necessario il ricorso alla collaborazione di esperti .
2. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di
 - Garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa,
 - Realizzare particolari progetti didattici,
 - Realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.
3. Le attività per le quali l'Istituzione Scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
 - Coerenti con il PTOF,
 - Coerenti con le finalità dichiarate nel precedente comma,
 - Coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
4. Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola, cui sarà dato apposito avviso mediante circolare interna.

Art. 2- Individuazione requisiti minimi

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti, il Dirigente Scolastico potrà avvalersi, della consulenza di apposita commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal DS o da un suo delegato, al fine di determinare i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che l'esperto deve possedere per accedere all'incarico.
2. Per i progetti autorizzati nell'ambito del P.O.N. e del P.O.R., finanziati dal Fondo Sociale Europeo o dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale, e per altre tipologie di progetti, i predetti requisiti saranno determinati dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi della consulenza di apposita commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal DS o da un suo delegato.

3. Art. 3-Requisiti

1. Ai sensi della normativa vigente (circ. Funzione pubblica 2/08) per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) Godere dei diritti civili e politici;
 - c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4. Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Il Dirigente scolastico per ciascuna attività o progetto previsti nel P.T.O.F. e formalmente assunti in bilancio, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo dell'istituto e sul sito web della scuola o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna (quale, ad esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria, la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc.).
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, i criteri di selezione, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare.
3. Per ciascun contratto deve essere specificato: • l'oggetto della prestazione • il luogo della prestazione • la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; • il corrispettivo per la prestazione.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, potrà presentare domanda all'istituto al fine dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
5. L'affidamento avrà luogo anche nel caso vi sia una sola istanza, purché rispondente ai requisiti;

6. Sono, comunque, esclusi dalle procedure comparative (come da Circolare FP n. 2/2008), e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo 165/2001

Art 5 Individuazione dei contraenti

1. Il reclutamento degli esperti dovrà avvenire sulla base del possesso delle competenze previste mediante l'acquisizione di curriculum vitae formato europeo che dimostrino l'adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi. L'individuazione sarà effettuata mediante un'analisi comparativa, **non** considerando indispensabile ai fini dell'inclusione in graduatoria la mancanza di uno dei requisiti, fatta eccezione per il titolo di studio richiesto.
2. La valutazione delle domande e dei relativi curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti **titoli**:
 - curriculum complessivo del candidato;
 - contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
 - pubblicazioni ed altri titoli.
3. La valutazione comparativa dei candidati sarà fatta facendo riferimento almeno ai seguenti **criteri**:
 - livello di qualificazione professionale o scientifica dei candidati;
 - congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell'attività per i quali è bandita la selezione;
 - eventuali precedenti esperienze didattiche. La valutazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio secondo la **seguito griglia in** cui saranno indicati anche i rispettivi punteggi massimi:
 - possesso di laurea specifica;
 - esperienze lavorative nel settore di pertinenza;
 - esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
 - esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza;
 - possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
 - pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza.

Esperti Madrelingua con riferimento alle azioni PON-FSE (Nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017). Per gli esperti madrelingua, le azioni FSE stabiliscono che, nei percorsi di formazione di lingua straniera, la priorità deve essere data ai docenti MADRELINGUA, ovvero a cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano competenze tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo.

4. L'Istituto si riserva la facoltà di svolgere un colloquio preliminare con gli aspiranti ad integrazione degli elementi di valutazione desumibili dal curriculum. L'entità dei punteggi da attribuire sarà stabilita dal Dirigente scolastico, per ogni singola attività, a seconda della tipologia del progetto/corso e dell'incarico da affidare. A parità di punteggio sarà data la preferenza, nell'ordine, ai candidati che: -abbiano già lavorato in Istituto; - abbiano svolto esperienze in altri Istituti; al candidato più giovane L'individuazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti. La commissione predispone a tal fine una **formale relazione** contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico, pubblicata all'albo dell'istituto e nel sito web dello stesso.

5. Poiché un'indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente scolastico può operare una scelta, motivata, dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista o conferire incarichi a personale esperto iscritto ad albi professionali e/o associazioni che ne garantiscano la specifica professionalità senza ricorrere alle procedure sopra indicate.
6. Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.
7. Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.
8. Nei progetti autorizzati nell'ambito del P.O.N. e del P.O.R., finanziati dal Fondo Sociale Europeo o dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale e per specifiche tipologie di progetti la valutazione dei curricula e l'individuazione dell'esperto sarà effettuata dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, della consulenza di apposita commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal DS o da un suo delegato.

Art. 6 Doveri e responsabilità dell'esperto

1. L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- a) Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
- b) Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
- c) Produrre relazione finale delle attività e degli interventi effettuati.

2. In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni è congiunta, oppure può gestire direttamente corsi aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art.7 Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di: svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista documentare l'attività svolta; autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003. I titolari dei contratti hanno l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo

regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.

5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.

7. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

8. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

9. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti della Pubblica Amministrazione è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001 n. 165, salvo i casi di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Art. 8 - Determinazione del compenso

Il compenso da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione o attività sarà determinato dal Dirigente scolastico tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto. Il Dirigente scolastico farà riferimento al vigente C.C.N.L. del comparto scuola. Nei progetti autorizzati nell'ambito del P.O.N. e del P.O.R., finanziati dal Fondo Sociale Europeo o dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale, i compensi saranno determinati secondo le istruzioni impartite rispettivamente dal M.I.U.R. e dalla Regione Siciliana. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti il cui ammontare è già determinato dall'ente erogatore. Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte, qualora le attività afferiscano a diverse tipologie (ad es. Docenza, progettazione, produzione di materiali, valutazione ecc.) e sempre nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

Personale interno alla pubblica amministrazione (C.C.N.L. vigente)

| Tipologia | Importo orario |
|--|-----------------------|
| Attività di insegnamento | €. 35,00 L.D. |
| Attività di non insegnamento docente (da riportare per il personale ATA al profilo di appartenenza) | €. 17,50 L.D. |

| Tipologia | Importo orario |
|--|-----------------------|
| Direzione, organizzazione | €. 25,00 L.D. |
| Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio, facilitatore | €. 17,50 L.D. |
| Docenza: Esperti Interni/Esterni | €. 70,00 L.D. |
| Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro | €. 30,00 L.D. |

Art. 9 - Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.A. 31/12/2001 n. 895, soltanto per le prestazioni e le attività: • che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; • che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; • di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art.10 Modifiche

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera. Esso è affisso all'albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica

Art.11 Pubblicità

Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all'albo e al sito WEB dell'Istituto.

Testo approvato dal Consiglio di istituto con delibera del 25/02/2016 n.384, sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 24/02/2016 delibera n. 184; con modifiche e/o integrazioni del 14-03-2018 delibera. n.580 sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 14-03-2018.